

FAQ

PR FSE+ 2021-2027 - DGR n. 369/2024 - 13 avvisi pubblici per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per percorsi formativi, uno per ciascuna delle seguenti filiere: Carta, Chimica-Farmaceutica, Metallurgia-Siderurgia, Mezzi di trasporto, Trasporti e logistica, ICT, Marmo, Mediatico-audiovisivo, Casa e costruzioni, Moda, Turismo e beni culturali, Meccanica ed Energia, Sanità-Sociale approvati con Decreto Dirigenziale n. 7852 del 10.04.2024

Prima versione (10.05.2024)

N.B. Per tutti i successivi aggiornamenti le nuove faq saranno evidenziate in giallo.

A. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

FAQ A.1

Domanda: All'art. 3 degli avvisi è specificato che "Ogni progetto deve prevedere due percorsi formativi, finalizzati, ciascuno, al rilascio di una qualifica professionale di cui al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)". I 2 percorsi su cui deve essere articolato un progetto possono far riferimento ad una stessa qualifica professionale (edizione 1, edizione 2), magari realizzati in 2 aree territoriali diverse, o devono necessariamente far riferimento a 2 distinte FP del RRFP?

Risposta: In considerazione del dettato dell'art. 3 degli avvisi, con riferimento a quanto richiesto, non sono previsti particolari vincoli in merito alle qualifiche professionali (di cui al RRFP) rilasciabili in esito a ciascuno dei due percorsi formativi che devono obbligatoriamente comporre ciascun progetto.

FAQ A.2

Domanda: Un progetto presentato su uno degli avvisi può prevedere la realizzazione in due percorsi realizzati su due province diverse, ad esempio un corso di qualifica realizzato nella provincia di Lucca e uno nella provincia di Pistoia?

Risposta: Ai sensi dell'art. 3 degli avvisi, gli interventi devono far riferimento al territorio regionale toscano, senza particolari limitazioni, come ad esempio quanto proposto.

FAQ A.3

Domanda: È possibile inserire all'interno di un progetto di filiera un percorso formativo finalizzato formare una figura che opera nell'area commerciale oppure, trattandosi di un ambito trasversale, non è possibile?

Risposta: Data la natura trasversale riconosciuta al settore commercio dagli avvisi in oggetto, in un progetto afferente una filiera specifica potrà essere inserito un percorso formativo finalizzato a formare una figura che opera nell'area commerciale, purché attinente la filiera considerata e debitamente motivata nel formulario di progetto, affinché sia possibile comprenderne la scelta.

FAQ A.4

Domanda: Anche ai fini dell'ATI tra agenzia formativa e impresa operante nella filiera, come è possibile conoscere i codici Ateco appartenenti alla filiera?

Risposta: In relazione a quanto richiesto, si specifica che gli avvisi consentono di prendere in considerazione, purché contestualizzate nella filiera in oggetto e debitamente motivate nel formulario descrittivo onde comprenderne la scelta, tutte le figure professionali presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), non richiedendo un rapporto diretto tra filiera e figure professionali del Repertorio. Ciò premesso, si fa presente che alcuni codici Ateco agganciati alla filiera prescelta possono trovarsi nell'allegato A (all. 1) alla Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 05.06.2023, senza peraltro doverli ritenere esaustivi della filiera stessa, per quanto sopra evidenziato.

FAQ A.5

Domanda: All'articolo 5 degli avvisi, in corrispondenza dell'illustrazione degli importi minimi e massimi del progetto, si legge: "L'importo del progetto è determinato sulla base delle due Figure Professionali individuate...". Si deve intendere questo passaggio come obbligo a sviluppare i due percorsi formativi necessariamente su due figure diverse e distinte?

Risposta: In relazione a quanto richiesto si evidenzia che gli avvisi stabiliscono che "Ogni progetto deve prevedere due percorsi formativi, finalizzati ciascuno al rilascio di una qualifica professionale di cui al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP).", senza ulteriori vincoli. Perciò, i due percorsi possono essere uguali o diversi, purché adeguatamente motivati dall'analisi di contesto per la filiera considerata, anche in termini di fabbisogno occupazionale. L'importo di cui all'articolo 5 non incide affatto su quanto sopra, esso è dato dall'ammontare complessivo delle ore che compongono i percorsi per le due figure professionali.

FAQ A.6

Domanda: Qualora in fase di progettazione fosse ritenuto opportuno e ben motivato ai fini formativi è possibile aggiungere singole capacità e/o conoscenze e competenze chiave alle UC della figura professionale?

Risposta: Gli avvisi pubblici non escludono la possibilità di prevedere competenze chiave e/o competenze aggiuntive, nel rispetto di quanto indicato dal disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze di cui alla DGR 988/2019 e ss.mm.ii..

B. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

FAQ B.1

Domanda: In questi avvisi sono previste imprese come partner. Possiamo inserire una APL come impresa nel partenariato, che contribuisca nella fase di inserimento lavorativo in uscita alle qualifiche?

Risposta: Per “impresa”, ai fini dell'avviso, si intende un'attività economica organizzata, al fine della produzione, della trasformazione o dello scambio di beni e/o servizi. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 4 dell'avviso in oggetto, i Soggetti che possono far parte del partenariato sono quelli di seguito in elenco: (a) un organismo formativo accreditato nell'ambito della “formazione finanziata” ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii., o che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività, in qualità di capofila; (b) una impresa, che non abbia finalità formativa prevalente, avente un'unità produttiva nel territorio regionale e il cui ambito di operatività sia coerente con la filiera considerata. Non possono considerarsi imprese gli organismi formativi accreditati ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii.. Sempre ai sensi dell'avviso, il partenariato può essere facoltativamente integrato sia da organismi formativi accreditati nell'ambito della “formazione finanziata” ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii., o che si impegnano ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività, in qualità di partner, sia da imprese come definite al sopra riportato punto (b). Pertanto, le APL non possono partecipare come imprese, salvo che rispondano esattamente alla definizione riportata a inizio risposta e purché non siano accreditate nell'ambito della “formazione finanziata” ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii.; la formazione, inoltre, non deve rientrare tra le loro attività prevalenti.

FAQ B.2

Domanda: Ogni Agenzia, nel rispetto del numero massimo di candidature tra 1 e 3 o in qualità di capofila o in qualità di partner, in base a quanto stabilito per ciascuna filiera, quanti “progetti TOTALI” può presentare, considerando di volersi candidare su più filiere?

Risposta: Fermo restando il rispetto del numero massimo di candidature da parte di ogni partenariato e da parte di ogni membro di ATI/ATS, così come previsto da ciascuno dei 13 avvisi approvati con DD 7852/2024 all'art. 4 di ciascuno, ogni proponente può decidere in quali e in quante filiere presentarsi.

Naturalmente, nel valutare quanto sopra, i proponenti sono tenuti a garantire che tutti i progetti per i quali si presenta la candidatura, qualora finanziati, possano essere realizzati nei tempi previsti dall'avviso o dagli avvisi considerati, nonché dalla convenzione (all. 6 al DD 7852/2024), ponendo attenzione al fatto che, in vista del raggiungimento dei target posti dall'UE alla Toscana per il PR FSE+ 2021-2027, alcuni tempi sono stati abbreviati dall'avviso (lex specialis), in particolare i termini per l'invio dell'ATI/ATS (art. 13 degli avvisi) e per l'avvio effettivo alle attività formative del progetto (art. 9.2 degli avvisi).

C. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

FAQ C.1

Domanda: Rispetto alla condizionalità di conclusione dei percorsi con assunzione dei formati con contratto di lavoro, chiediamo se sono ammessi anche i contratti in somministrazione.

Risposta: In relazione a quanto richiesto si evidenzia che gli avvisi, all'art. 13, dispongono quanto segue: "I percorsi di formazione messi a bando hanno come obiettivo di concludersi con l'occupazione delle persone formate, che si realizza in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, contratto di apprendistato." L'elenco delle tipologie di contratto è da ritenersi esaustivo.

FAQ C.2

Domanda: Nei € 10.000,00 previsti per le indennità di frequenza possono essere compresi anche i rimborsi per vitto e spostamenti?

Risposta: No, sono esclusi da questa somma, dedicata esclusivamente alle indennità di frequenza (art. 5 degli avvisi).

D. RISORSE DISPONIBILI, VINCOLI FINANZIARI E PARAMETRI DI COSTO

FAQ D.1

Domanda: Compilando il PED, ho trovato la voce *Tutoraggio individuale* a € 45,00 l'ora, ma sugli avvisi non è riportata, a cosa si riferisce?

Risposta: Nella compilazione del PED occorre utilizzare (oltre alle indennità di frequenza) solo le UCS previste dagli avvisi che, all'art. 5, prevedono quanto segue:

"Per le attività di gruppo si applicano le seguenti UCS:

- UCS ora/attività (per formazione in aula-laboratorio, anche in FAD sincrona), che rappresenta il costo per un'ora di attività ed è pari a € 131,63;
- UCS ora/attività partecipante (ora/allievo), che rappresenta il costo per un'ora di attività fruita dal partecipante ed è pari a € 0,90.

Inoltre si applica:

- UCS di € 39,94 per attività individuale di tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento."

Nel SI FSE sono visibili tutte le UCS previste dalla DGR 1500/2023 per gli Interventi di Formazione per adeguamento/riqualificazione delle competenze, quindi, oltre alle tre sopra menzionate, anche l'UCS da € 45,00 per la formazione individuale/individualizzata, non prevista però dagli avvisi.

E. PRIORITA'

FAQ E.1

Domanda: Nel caso in cui, all'interno di un progetto, un percorso formativo ricada in un'area "alluvionata" e un altro in un'area "non alluvionata", viene comunque riconosciuto il punteggio in fase di valutazione?

Risposta: In merito a quanto richiesto si evidenzia che i tredici avvisi approvati con DD 7852/2024 specificano riconoscono una priorità (criterio 4.3, cfr. all. 5.2 agli avvisi) ai progetti nei quali tutte le attività di aula/laboratorio (per gli allievi di entrambi i percorsi formativi) si svolgono all'interno dei Comuni nei quali si sono verificati eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 2 novembre 2023, indicati dall'Ordinanza commissariale n. 98 del 15.11.2023 così come integrata dalle

Ordinanze commissariali n. 108 del 01.12.2023 e n. 128 del 22.12.2023. Pertanto nel caso indicato verrebbe attribuito un punteggio pari a zero.

FAQ E.2

Domanda: Se entrambi i percorsi formativi di un progetto vengono realizzato all'interno del Comune di Barga (provincia di Lucca), colpito dagli eccezionali eventi meteorologici di inizio novembre 2023, al progetto sarà riconosciuta la priorità prevista dall'allegato 5.2 (criterio 4.3)?

Risposta: Sì, per quanto riportato, al progetto sarà riconosciuto il punteggio previsto dal criterio 4.3 "Svolgimento delle attività nei territori nei quali si sono verificati eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 2 novembre 2023" (all. 5.2 agli avvisi), in quanto il Comune di Barga rientra tra quelli cui l'Ordinanza n. 128 del 22.12.2023 estende gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, al territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca.